

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2049)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1962

Estensione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) ed alla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) del trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, per la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.)

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 31 ottobre 1961, n. 1231, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 5 dicembre 1961 è stata accordata a favore della Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.) l'esenzione da qualsiasi imposta diretta per gli interessi corrisposti in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli nonchè l'esenzione da tasse, imposte e tributi, presenti e futuri, per le operazioni effettuate dalla stessa Banca e per tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi a tali operazioni.

Con l'unito disegno di legge lo stesso trattamento viene ora esteso alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (C.E.C.A.)

ed alla Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), con effetto dal 20 dicembre 1961, data di entrata in vigore della cennata legge n. 1231 del 1961.

Tale estensione è suggerita dalla opportunità di realizzare una uniformità nel trattamento tributario delle tre istituzioni europee e ciò sia per la complementarietà dell'attività svolta da detti organismi nel campo finanziario sia in relazione agli impegni assunti dai rappresentanti dei Paesi aderenti in ordine alla equiparazione del trattamento fiscale di detti organismi a quello accordato dalle rispettive legislazioni nazionali per le istituzioni pubbliche, nazionali ed internazionali,

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, è esteso alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed alla Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 20 dicembre 1961.